



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

INDAGINE SULLA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
DEI COMUNI VENETI

DELIBERAZIONE N. 237/2025/VSGO



CORTE DEI CONTI

MAGISTRATO ISTRUTTORE E RELATORE

Primo referendario Paola CECCONI

FUNZIONARI REVISORI

Gianni GAZZETTO

Massimo COSTANTINI

INDICE SOMMARIO

DELIBERAZIONE.....	1
1 QUADRO NORMATIVO.....	3
2 MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI COMUNI VENETI	8
2.1 I comuni con ritardi nei pagamenti, per area provinciale, nel primo semestre 2025	9
2.2 Andamento dei pagamenti nei comuni veneti per area provinciale 2022-2025 (primo semestre).....	10
2.3 Correlazione dei tempi medi di ritardo nei pagamenti con la dimensione demografica dei comuni veneti nel 2024.....	12
ALLEGATO 1 - TEMPI MEDI DI RITARDO, RAFFRONTATI CON I TEMPI MEDI DI PAGAMENTO E GLI IMPORTI DOVUTI DI TUTTI I COMUNI VENETI NEL 2025 (IN ORDINE DECRESCENTE PER TEMPI MEDI DI RITARDO)	14
ALLEGATO 2 - SERIE STORICA DAL 2022 AL 2024 CON I TEMPI MEDI DI PAGAMENTO E I TEMPI MEDI DI RITARDO DI TUTTI I COMUNI VENETI SUDDIVISI PER AREA PROVINCIALE	28



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
nell'adunanza del 18 dicembre 2025
composta dai Magistrati

Francesco UCCELLO	Presidente
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giuseppe LA GALA	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario - relatore
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 61/SSRRCO/INPR/2024, in data 16 dicembre 2024, depositata il 19 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il documento relativo alla "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2025";

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 2/SEZAUT/2025/INPR per la programmazione dei controlli nell'anno 2025;

VISTA la deliberazione n. 18/2025/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2025;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 36/2025 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Paola Cecconi;

DELIBERA

di approvare l'unita relazione avente ad oggetto "Indagine sulla tempestività dei pagamenti dei comuni veneti".

La presente deliberazione e l'unita relazione saranno inviate ai Sindaci, ai Presidenti dei Consigli comunali, nonché all'Organo di revisione degli enti locali.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2025.

Il Magistrato relatore

Paola CECCONI

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata il 24 dicembre 2025

Il Direttore della Segreteria

Letizia ROSSINI

f.to digitalmente

1 Quadro normativo

Con la direttiva 2000/35/CE, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, su proposta della Commissione, sono intervenuti sul fenomeno del ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali, visto come *“un intralcio sempre più grave per il successo del mercato unico”*¹. Rilevando che *“[i] periodi di pagamento eccessivi e i ritardi di pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese, ed in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni”* e che *“tali problemi costituiscono una tra le principali cause d'insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro”*, la Commissione ha ritenuto che la direttiva fosse lo strumento più efficace per la lotta ai ritardi nei pagamenti, rispetto a interventi separati da parte degli Stati membri, i cui termini contrattuali di pagamento, in taluni casi, differiscono notevolmente dalla media comunitaria².

La direttiva, attuata a livello nazionale con il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ha come ambito di applicazione *“ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”*³.

Successivamente, è intervenuta la direttiva 2011/7/UE, nella quale si evidenzia che i *“ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dalla loro assenza e/o dalla lentezza delle procedure di recupero”*, sottolineando, da un lato, la necessità di *“un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi, in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia sempre considerata una clausola o prassi contrattuale gravemente iniqua”* e auspicando, dall'altro, *“l'introduzione di disposizioni specifiche sui periodi di pagamento e sul risarcimento dei creditori per le spese sostenute (...)”*.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva in argomento ha aperto un contenzioso con la Commissione europea, con procedura d'infrazione UE n. 2014/2143⁴, a seguito del quale è stato disposto l'invio di dati di monitoraggio periodico dei tempi di pagamenti della pubblica amministrazione.

¹ Direttiva 2000/35/CE, considerato n. 5)

² Direttiva 2000/35/CE, considerato n. 7), n. 8 e n. 12.

³ Direttiva 2000/35/CE, art. 1; d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 1, co.1, come modificato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, art. 1, co. 1, lett. a). In merito alla definizione di *“transazione commerciale”*, l'art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 231/2002, prevede che esse riguardino *“i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”*. Al riguardo, l'art. 24 comma 1, legge 30 ottobre 2014, n. 161, ha interpretato la presente lettera nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'art. 3, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per la nozione di *“impresa”* e di *“imprenditore”* nei rapporti con la pubblica amministrazione, la Ragioneria generale dello Stato, con la circolare 5 aprile 2024, n. 1, ha chiarito che per imprenditore si deve intendere *“ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione”*.

⁴ Il Ministero dell'economia e delle finanze, nella *“Relazione semestrale al Parlamento e alla Corte dei conti”* ai sensi dell'art. 14, co. 2, legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente l'impatto finanziario del contenzioso Italia-UE (I semestre 2023), ha evidenziato che *“nell'ambito di tale procedura, il 28 settembre 2022 la Commissione ha inviato all'Italia una messa in mora ex art. 260 del TFUE, con la quale ha richiamato lo Stato UE alla completa attuazione della sentenza già emanata dalla Corte di Giustizia UE in data 28 gennaio 2020. Con tale pronunciamento, si dichiarava l'avvenuta violazione, da parte della Repubblica italiana, dell'art. 4, par. fi 3 e 4 della Direttiva 2011/7/UE, in quanto le Amministrazioni di tale Stato UE continuavano a pagare i beni acquistati dalle imprese, nonché i servizi da esse prestati, con ritardo rispetto ai tempi di pagamento prescritti dalle succitate disposizioni”*.

In attuazione della sopra menzionata direttiva, è intervenuto il d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192⁵, che ha modificato il citato d.lgs. n. 231/2002, ridefinendo, in particolare, il regime degli interessi di mora con il novellato art. 4, il cui comma 1 prevede che: *“Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”*. Il successivo comma 2, ai fini della decorrenza degli interessi di mora, ha indicato una serie di termini di pagamento, collegati, al contempo, a specifici regimi in deroga⁶. I termini sono fissati in trenta giorni decorrenti *“dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (...)”*⁷ oppure *“dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi (...)”*⁸ o infine *“dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data”*⁹.

Sono quindi seguiti numerosi interventi legislativi, finalizzati, in particolare, all'introduzione di: *i)* appositi strumenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione; *ii)* obblighi di pubblicazione inerenti alla tempestività di pagamenti; *iii)* ulteriori obblighi informativi cui sono tenuti gli amministratori degli enti.

Con riferimento al primo profilo (*sub i*), l'art. 7, comma 1, d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ai fini della ricognizione e del monitoraggio dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni, ha disposto la registrazione delle stesse, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto, sulla piattaforma elettronica del Ministero dell'economia e delle finanze per il rilascio delle certificazioni delle somme dovute (c.d. piattaforma dei crediti commerciali - PCC)¹⁰.

Quanto agli obblighi di pubblicazione in tema di tempestività dei pagamenti, questi sono stati introdotti dal d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89¹¹. In particolare, l'art. 8, comma 1, lett. c), che ha apportato modifiche all'art. 33, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sostituendone il comma 1, ha previsto, per le pubbliche

⁵ Decreto recante *“Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”*.

⁶ Si tratta delle previsioni recate dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 2. I primi due disciplinano le condizioni che consentono termini di pagamento superiori, in particolare, nelle transazioni commerciali tra imprese (comma 3) e nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione (comma 4). Con il comma 5 si introduce la possibilità di raddoppiare i termini previsti dal comma 2 del citato art. 2 sia per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333 (comma 5, lett. a) sia per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine (comma 5, lett. b).

⁷ Art. 4, co. 2, lett. a) il cui secondo periodo precisa che *“Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento”*.

⁸ Tale ultima decorrenza si ha *“quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento”* (art. 4, co. 2, lett. b), oppure *“quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi”* (art. 4, comma 2, lett. c);

⁹ Art. 4, co. 2, lett. d), d.lgs. n. 192/2012.

¹⁰ Si tratta della piattaforma gestita dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, predisposta ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal d.m. 19 ottobre 2012, e dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal d.m. 24 settembre 2012. L'obbligo della fatturazione elettronica è stato introdotto il 31 marzo 2015.

¹¹ Decreto recante *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”*.

amministrazioni, l'obbligo di pubblicazione, con cadenza annuale, di un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti") e di analoghi indicatori a cadenza trimestrale.

Infine, ulteriori obblighi informativi in tema di pagamenti sono previsti dall'art. 41 del citato decreto n. 66/2014¹² per le relazioni ai bilanci consuntivi e di esercizio delle pubbliche amministrazioni, alle quali deve essere allegato "un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"; in caso di superamento dei sopra citati termini, "le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione".

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. sono state introdotte, a partire dal 2021, alcune misure a carico degli enti che presentano ritardi rispetto ai termini di pagamento e mancata riduzione del debito pregresso¹³. In particolare, entro il 28 febbraio di ciascun esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di ritardo, gli enti hanno l'obbligo di stanziare "nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti" (art. 1, co. 862). A fine esercizio, il fondo (di seguito FGDC) confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione in proporzione alla riduzione del debito commerciale residuo e all'entità dei ritardi accumulati. In particolare, per un importo pari: "al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente" (comma 862, lett. a); oppure "al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente (comma 862, lett. b); "al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente" (comma 862, lett. c) ; "all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente" (comma 862, lett. d).

¹² L'art. 41, rubricato "Attestazione dei tempi di pagamento", è contenuto nel Capo III "Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni".

¹³ In particolare, l'art.1, comma 859, prevede che: "A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.